



ISTITUTO TUTELA ASSISTENZA COMMERCIO
TURISMO E SERVIZI ° CONFESERCENTI °

1 – ART. 4-BIS, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 30 OTTOBRE 2013, N. 125.

L'Istituto ha fatto presente che le disposizioni dell'art. 4-bis, comma 1, del D.L. n° 101/13, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n° 125, si applicano a decorrere dal 31 Ottobre 2013, data di entrata in vigore della norma.

I periodi utili per non applicare la penalizzazione sono:

- ✚ le giornate di riposo fruita dai lavoratori donatori di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'art. 8, comma 1, Legge n° 219/05 (allegato 3);
- ✚ i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al D.lgs. n° 151/01 (allegato 4).

In merito l'Istituto ha precisato che cosa che si intende per:

- ✚ **“congedo di maternità”** il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice della gestione privata percepisce un'indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori. (artt. 16, 20, 26 decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151);
- ✚ **“congedo di paternità”** il periodo di astensione dal lavoro del lavoratore in presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, o nel caso di adozione e affidamento in alternativa alla madre, lavoratrice dipendente, che vi rinuncia in favore del padre (artt. 28 e 31 decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151);
- ✚ **“congedo parentale”** l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore (artt. 32, e 36 d.lgs 151/2001).

Inoltre, viene precisato che il comma 2, del citato articolo 4-bis, per l'attuazione delle disposizioni in argomento, ha disposto le risorse finanziarie nel modo seguente:

- a) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione alla donazione di sangue e di emocomponenti, è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;
- b) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai congedi parentali di maternità e di paternità, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2013, 3 milioni di euro per l'anno 2014, 5 milioni di euro per l'anno 2015, 8,7 milioni di euro per l'anno 2016 e 11,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

1.1 - DECORRENZA

Le disposizioni cui all'articolo 4-bis, comma 1, Legge n° 125/13 ex D.L. n° 101/13 e decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, in vigore dal 31 Ottobre 2013, esplicano **effetto sulle pensioni anticipate nel regime misto, a decorrere dal 1° NOVEMBRE 2013**, a carico delle gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza della pensione dal 1° giorno del mese successivo a quello della maturazione dei relativi requisiti. Anche per le pensioni anticipate nel regime misto, a carico delle gestioni previdenziali nelle quali è prevista per il trattamento pensionistico la decorrenza inframensile la decorrenza è il 1° Novembre 2013 tenuto conto che le disposizioni di che trattasi sono in vigore dal 31 Ottobre 2013.

2 - ARTICOLO 1, COMMA 493, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147

L'INPS ha precisato che le disposizioni dell'art. 1, comma 493, Legge n° 147/13 sono entrate in vigore il 1° Gennaio 2014. L'art. 1, comma 493, sopra citato richiama i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'art. 33 della Legge n° 104/92.

In particolare, i periodi cui fa riferimento la normativa richiamata sono:

- ✚ i tre giorni di permesso mensile (frazionabili anche in ore) fruiti dal lavoratore disabile grave, dai genitori (anche adottivi o affidatari), dal coniuge, dai parenti o affini del disabile in situazione di gravità come previsto dall'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (allegato 5);
- ✚ i periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti entro l'ottavo anno di vita del bambino, ai sensi dell'art. 33, 1° comma, del D.lgs. n° 151/01 (allegato 6).

In merito, l'Istituto ha precisato che interessano si precisa che cosa si intende per:

- ✚ **“permessi mensili”** (art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104), le giornate di assenza fruiti dal disabile grave o da un suo familiare aventi come scopo la cura e l'assistenza della persona con disabilità grave;
- ✚ **“prolungamento del congedo parentale”**, la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in situazione di gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il compimento dell'ottavo anno di vita dello stesso.

2.1 - DECORRENZA

Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 493, Legge n° 147/13 in vigore dal 1° Gennaio 2014, esplicano **effetto sulle pensioni anticipate nel regime misto, a decorrere dal 1° FEBBRAIO 2014** carico delle gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza della pensione dal 1° giorno del mese successivo a quello della maturazione dei relativi requisiti. Relativamente alle pensioni anticipate nel regime misto a carico delle gestioni previdenziali nelle quali è prevista la decorrenza inframensile la decorrenza è il 2 Gennaio 2014.

3 - PERIODI VALUTABILI

Nel messaggio l'INPS ha reso noto che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota del 21/11/2013 prot. 0016802.20-11-2013, ha ritenuto **di escludere la possibilità di operare un'interpretazione estensiva della norma, condividendo la posizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale aveva affermato, con nota del 25 settembre 2013, “la tassatività dell'elencazione contenuta nell'art. 6, comma 2-quater, descrittiva dei periodi che escludono la riduzione percentuale”**.

Inoltre, viene fatto presente che, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 25/11/2013 prot. DFP 0054105 P-4.17.1.7.5, ha fornito precisazioni circa l'individuazione dei periodi di prestazione effettiva di lavoro menzionata nell'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216. Al riguardo, la Presidenza ha inteso *“come <prestazione effettiva di lavoro> l'insieme di tutti i periodi effettivamente lavorati, includendo nel concetto solo gli istituti esplicitamente citati dalla norma. A questi debbono peraltro essere aggiunte le ferie, in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore. La fruizione delle ferie rappresenta quindi un'eccezione rispetto al principio enunciato”*.

Quindi, l'Istituto ha precisato che a parere della menzionata Presidenza **“rimangono esclusi dal concetto giuridico di prestazione effettiva utilizzato dalla norma in esame i periodi che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro (in quanto la disposizione fa espresso riferimento ai periodi di astensione, la quale presuppone l'esistenza del rapporto lavorativo), nonché i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici. Sembrano comunque esclusi – sempre dal concetto giuridico di prestazione effettiva di lavoro - tutti quei periodi inerenti la fruizione di istituti facoltativi per il dipendente non espressamente menzionati (come il congedo per matrimonio, il congedo per cure termali, l'astensione dal lavoro per giorni di sciopero, ecc.), che comunque risultano valevoli per il calcolo dell'anzianità contributiva ai fini del raggiungimento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione”**.

Pertanto, tenuto conto che la predetta Presidenza ha escluso la rilevanza dei periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici, ne consegue che le maggiorazioni dell'anzianità contributiva prevista a favore delle vittime del terrorismo e loro familiari anche superstiti, ai lavoratori non vedenti, ai lavoratori riconosciuti invalidi superiore al 74%, ai lavoratori esposti all'amianto ecc., comportano l'applicazione della decurtazione sulla pensione anticipata.

4 - RIESAME

Nel messaggio viene fatto presente che i soggetti interessati dalle norme in esame, titolari di pensione anticipata nel regime misto liquidata con la riduzione dell'importo del trattamento pensionistico, possono presentare istanza per la rideterminazione dello stesso.

I relativi arretrati maturati a decorrere dalle date di cui sopra accennato, per le pensioni in essere, devono essere posti in pagamento nei limiti della prescrizione ordinaria sempreché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. In tale ipotesi i ratei di pensione sono dovuti a partire dal mese successivo a quello di passaggio in giudicato di detta sentenza. Le domande eventualmente pendenti devono essere definite sulla base dei criteri innanzi esposti.

L'Istituto ha precisato che in merito alle domande pendenti devono intendersi anche quelle per le quali i Comitati Amministratori hanno disposto l'annullamento delle decisioni dei Comitati Provinciali con invito alla Sede di provvedere al riesame in caso di modifica dei criteri da parte del legislatore.

Inoltre, per ciò che riguarda la gestione pubblica, l'INPS ha precisato che ad oggi non risultano adottate dai Comitati di vigilanza decisioni sull'argomento; in caso di ricorsi ai Comitati avverso provvedimenti a cui sono applicabili le nuove disposizioni, gli stessi potranno essere risolti in via amministrativa a cura delle Strutture territoriali competenti che provvederanno alla rettifica degli atti per autotutela.

Relativamente alle pensioni ai superstiti liquidate con penalizzazione, l'Istituto ha precisato che anche i titolari di pensione ai superstiti possono presentare domanda di riesame e si potrà operare la depenalizzazione della pensione stessa qualora il decesso del titolare della pensione anticipata si sia verificato in vigenza delle disposizioni in esame.